



Analisi del decreto-legge 63/2024, contenente misure urgenti per il settore agricolo e per le imprese di interesse strategico

Considerazioni generali

Il decreto-legge 63/2024 risponde ad alcune esigenze espresse dalla nostra Organizzazione sindacale in diverse occasioni di confronto con i Ministeri coinvolti ed anche in sede parlamentare, per cui si manifesta, in linea generale, un apprezzamento per il provvedimento adottato, al netto, naturalmente, della valutazione puntuale delle singole disposizioni e delle risorse stanziare e fermo restando la necessità di intervenire ulteriormente nel corso dei prossimi mesi a sostegno dei lavoratori e delle imprese dei settori indicati.

È assolutamente corretta l'equiparazione fra le imprese del settore agricolo e quelle della pesca e dell'acquacoltura, in quanto esposte ai medesimi fattori di rischio, ad iniziare da quelli legati ai cambiamenti climatici. È fondamentale rafforzare le misure di sostegno alle imprese e rendere più omogenea la disciplina degli ammortizzatori sociali, dando seguito alla riforma della Cisoa per il settore della pesca. È utile anche una revisione della procedura per il riconoscimento dell'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio: attualmente, l'indennità, peraltro insufficiente ad assicurare condizioni di vita dignitose al lavoratore e alla sua famiglia, è riconosciuta a consuntivo, con tempi molto dilatati, fino ad oltre un anno di attesa, mentre potrebbe essere introdotto un meccanismo più efficiente, con un obbligo di comunicazione anticipata al 31 luglio di ciascun anno da parte dell'impresa sui lavoratori coinvolti, tale da garantire un ristoro praticamente immediato per quelli in forza, con possibilità di integrazione per coloro dovessero essere imbarcati successivamente nel corso dell'anno. È utile una riflessione anche sulla necessità di rafforzare la formazione e la riqualificazione del personale dipendente, in particolare della piccola pesca, e la consapevolezza dei consumatori, potenziando lo strumento dei piani triennali per la pesca, e di dare seguito ai decreti attuativi del testo unico in materia di salute e sicurezza.

Da valutare con attenzione gli stanziamenti previsti agli articoli 3, 6, 7 e 8, che intervengono correttamente per fronteggiare i danni derivanti dalla presenza di funghi patogeni, virus e specie aliene; è fondamentale, in questo caso, attivare dei tavoli di confronto istituzionali, con la presenza delle parti sociali, tenendo conto dell'impatto negativo che tali emergenze hanno sulle economie territoriali.

Condivisibili le disposizioni contenute agli articoli 4 (interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali) e 5 (disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo). Anche in questo caso, è però opportuno un confronto ulteriore, in quanto si tratta di due questioni che impattano pesantemente sulla qualità del tessuto produttivo agricolo nazionale. Le pratiche sleali incidono sul reddito delle imprese, in particolare dei piccoli e medi produttori, ma anche sui consumatori e sulle loro scelte consapevoli, pure in termini di sostenibilità. Un concetto, quest'ultimo, che rimanda alla necessità di introdurre dei vincoli nella conversione



di terreni agricoli in aree per la produzione di energia rinnovabile da fotovoltaico; si tratta, infatti, di garantire in primo luogo la biodiversità che è alla base delle nostre produzioni agricole di qualità.

Condivisibile il contenuto degli articoli 9 (modifiche al decreto legislativo 66/2010) e 10 (guardie venatorie), mentre è fondamentale rafforzare l'azione di contrasto della scarsità idrica, accelerando l'individuazione degli interventi maggiormente urgenti e stanziando ulteriori risorse rispetto a quelle già indicate all'articolo 11.

L'istituzione del Dipartimento per le politiche del mare, prevista all'articolo 12, risponde ad una precisa richiesta formulata anche dalla nostra Organizzazione sindacale.

Con riferimento alla seconda parte del provvedimento, lo stanziamento di ulteriori 150 milione di euro, previsto all'articolo 13, è funzionale ad assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva. È di tutta evidenza, però, che tale misura rischia di non essere sufficiente, se non accompagnata da un piano industriale di rilancio della produzione siderurgica, fondamentale per la tenuta di una economia avanzata come la nostra. In altri termini, le risorse per quanto necessarie, da sole, non garantiscono la tenuta occupazionale, produttiva e ambientale, obiettivo che il governo e il parlamento devono porsi come assolutamente prioritario.

Particolare attenzione deve essere riposta sull'articolo 14: il tema della sicurezza dei luoghi di lavoro è centrale, per cui ogni deroga deve essere accompagnata da una doppia certezza: che in nessun caso si mette a repentaglio l'incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici e che siano effettuati tutti gli investimenti necessari in manutenzione e nei dispositivi di protezione individuale e collettivi.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 - (Interventi urgenti per fronteggiare la crisi economica delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura)	Con l'articolo 1, si mettono in campo una serie di interventi urgenti in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, più direttamente esposte agli effetti della guerra russo-ucraina e alla diffusione di alcune specie aliene e agenti patogeni. Nello specifico, ai sensi del comma 2, le imprese che hanno subito una riduzione di almeno il 20% del volume d'affari possono chiedere la sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti. Le agevolazioni previste per le imprese agricole si estendono	L'equiparazione fra imprese agricole e imprese della pesca e dell'acquacoltura è condivisibile, in quanto si tratta di attività esposte ai medesimi rischi, siano essi derivanti dall'azione dell'uomo, come un conflitto bellico che provoca crisi di approvvigionamento ed incremento dei prezzi delle materie prime, sia derivanti dai cambiamenti climatici. Da valutare con attenzione la congruità degli stanziamenti, in particolare per il credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica Sud. Si ricorda che altri provvedimenti, attualmente in fase di conversione parlamentare, prevedono delle agevolazioni per



	<p>anche alla pesca e all'acquacoltura; la disposizione trova applicazione anche per le regole relative alla copertura assicurativa. Il comma 3 incrementa la dotazione del fondo per la sovranità alimentare di 10 milioni di euro annui per due anni. 32 milioni di euro sono destinati ai produttori di grano duro e dell'intera filiera produttiva e alle imprese e ai consorzi della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 6 disciplina l'attività di recupero degli aiuti di Stato, con la proroga di due anni delle scadenze, mentre il comma 7 introduce l'articolo 16-bis del decreto-legge 124/2023. Tale articolo prevede il riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura per il 2024. Il limite di spesa è di 40 milioni di euro; sono agevolabili gli investimenti su macchinari e per l'acquisto di terreni o per l'ampliamento di immobili, effettuati fino al 15 novembre 2024. Non sono agevolabili i progetti di importo inferiore a 50mila euro.</p>	<p>favorire le assunzioni stabili di personale.</p>
<p>Art. 2 – (Disposizioni urgenti per il sostegno del lavoro in agricoltura)</p>	<p>L'articolo 2 prevede una agevolazione contributiva, nella misura del 68% di riduzione di quanto dovuto (articolo 01, comma 2, lettera b, del decreto-legge 2/2006), in favore delle imprese agricole rientranti nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, colpite dall'alluvione del maggio dello scorso anno. Le aree interessate sono indicate, nello specifico, all'allegato 1 del decreto-legge 61/2023. La riduzione si applica ai periodi di paga 1° gennaio 2024 –</p>	<p>Si tratta di una misura limitata alle aree colpite dai fenomeni alluvionali del maggio dello scorso anno. Considerando il ripetersi di fenomeni estremi che impattano fortemente sull'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura, è utile immaginare l'apertura di un confronto più ampio di riduzione del costo del lavoro e di armonizzazione del sistema degli ammortizzatori sociali. A tal proposito, si lamenta il ritardo con il quale si sta procedendo all'estensione del modello Cisoa al settore della pesca. In alternativa all'ipotesi di</p>



	<p>31 dicembre 2024. Gli oneri complessivi sono quantificati in 83,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 3 dell'articolo 2 apporta alcune modifiche alla procedura per la notifica degli elenchi nominativi annuali e dei provvedimenti di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, dei compartecipanti familiari e dei piccoli coloni. La norma ha effetti sull'articolo 38, contenente disposizioni in materia di contenzioso previdenziale e assistenziale, del decreto-legge 98/2011. A tal fine, l'Inps è autorizzato a pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, in modalità telematica, come previsto dalla normativa vigente, un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a partire dallo scorso mese di luglio 2020 e non validamente notificati. Per essere valida, la notifica deve avvenire con una comunicazione individuale tramite raccomandata, posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità dell'interessato.</p>	<p>arrivare ad un ammortizzatore unico per il settore della pesca, che rimane l'opzione preferita, è utile immaginare un intervento sulla procedura, al momento oggettivamente farraginoso, di riconoscimento dell'indennità di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio. In buona sostanza, il titolare dovrebbe comunicare, entro il 31 luglio, i nominativi dei lavoratori che presumibilmente saranno interessati dal fermo pesca, con anticipazione da parte degli organismi preposti, entro il 31 agosto o, al più tardi, entro la fine dell'anno di riferimento, di quota parte dell'indennità spettante, con il titolare che entro il primo trimestre dell'anno successivo può integrare, confermare o rettificare la comunicazione resa precedentemente, ai fini del saldo di quanto spettante. Resta la richiesta di adeguare l'indennità al costo della vita.</p>
<p>Art. 3 - (Misure urgenti per le produzioni di kiwi – Actinidia spp, per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata e per garantire il funzionamento di AGRI-CAT s.r.l. e delle Commissioni uniche nazionali)</p>	<p>L'articolo 3 introduce delle misure urgenti per contrastare i danni derivanti dalla peronospora e dalla flavescenza dorata alla produzione di kiwi e alle piante di actinidia, simili sempre al kiwi. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale è incrementata di 12 milioni per il 2024 più un altro milione su un secondo fondo. È incrementata anche la dotazione del fondo per il funzionamento delle commissioni uniche nazionali.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.</p>



<p>Art. 4 – (Interventi per il rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali)</p>	<p>Con l'articolo 4, vengono apportate alcune modifiche alla normativa vigente con l'obiettivo di rafforzare gli strumenti a disposizione per il contrasto alle pratiche sleali. Il riferimento è al decreto legislativo 198/2021, in attuazione della direttiva europea 633 del 2019. La valutazione avviene tenendo conto del costo medio di produzione e del costo di produzione. Fra le novità anche l'obbligo per i titolari e i gestori dei mercati all'ingrosso di comunicare al dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari eventuali violazioni commesse nella filiera e negli spazi di vendita. Sono stanziati delle risorse per i sistemi informatici di Ismea.</p>	<p>Va rafforzato il contrasto alle pratiche sleali, in Italia e nei confronti di produttori esteri, in quanto intaccano i redditi delle imprese e impattano negativamente sulle scelte dei consumatori.</p>
<p>Art. 5 – (Disposizioni finalizzate a limitare l'uso del suolo agricolo)</p>	<p>Per effetto della modifica apportata all'articolo 20 del dlgs 199/2021, viene circoscritta la possibilità di installare nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree a destinazione agricola. È possibile intervenire sugli impianti già realizzati, anche attraverso una integrale ricostruzione, senza, però, incrementare l'area coperta. La disposizione non si applica alle comunità energetiche rinnovabili, ai progetti legati al Pnrr e alle procedure già avviate prima del 16 maggio.</p>	<p>Si tratta di una disposizione che tutela la produzione agricola di qualità, salvaguardando la biodiversità. Non è in contrasto con l'obiettivo di assicurare una maggiore indipendenza energetica e il progressivo passaggio alle fonti rinnovabili.</p>
<p>Art. 6 – (Misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana)</p>	<p>Per effetto dell'articolo 6, il fondo di conto capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza è rifinanziato con 5 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, al fine di contrastare gli effetti derivanti dalla peste suina africana (Psa). Gli interventi di profilassi possono essere attuati anche attraverso l'impiego del personale delle Forze</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.</p>



	armate e la protezione civile, tenendo conto delle risorse stanziare e previa formazione del personale stesso.	
Art. 7 - (Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e proliferazione della specie granchio blu – Callinectes sapidus)	L'articolo 7 prevede la nomina di un commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della diffusione e della proliferazione del granchio blu (callinectes sapidus). L'incarico ha durata fino al 31 dicembre 2026, con compenso di 132.700 euro. A disposizione del commissario, è prevista una struttura di sette componenti, provenienti dai vari dicasteri interessati, più altri sei, provenienti dagli enti territoriali interessati dagli interventi. È atteso un piano di intervento entro novanta giorni.	Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 8 – ((Misure urgenti per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale di brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina e della tubercolosi bovina e bufalina)	L'articolo 8 contiene, infine, un pacchetto di interventi per il contrasto e l'eradicazione sul territorio nazionale della brucellosi bovina, bufalina, ovina e caprina nonché della tubercolosi bovina e bufalina. Anche in questo caso si prevede la nomina di un commissario straordinario nazionale, il cui mandato è di 24 mesi, prorogabile per altri 24 mesi. A supporto delle funzioni del commissario, è previsto un contingente di personale di massimo quindici unità.	Si tratta di una disposizione condivisibile; da valutare la congruità dello stanziamento.
Art. 9 - (Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66)	Il decreto-legge 63/2024 integra il codice dell'ordinamento militare, di cui al dlgs 66/2010, con l'articolo 9 che introduce l'articolo 161-ter, relativo al personale ispettivo con compiti di polizia agroalimentare, inquadrato nell'Arma dei carabinieri. Competenze e criteri per lo svolgimento delle attività ispettive sono definiti con un successivo decreto interministeriale. Viene altresì	Si tratta di una disposizione condivisibile, volta a rafforzare la sinergia fra il ministero e l'Arma dei carabinieri.



	<p>chiarito, con una modifica all'articolo 174-bis del dlgs 66/2010, il funzionamento del comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.</p>	
<p>Art. 10 – (Guardie venatorie)</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 63/2024, per effetto della modifica apportata all'articolo 27 della legge 157/1992, l'attività di guardia venatoria può essere svolta anche dalle guardie volontarie delle associazioni venatorie delle associazioni agricole rappresentate nel Cnel.</p>	<p>Si tratta di una disposizione condivisibile; le associazioni agricole presenti nel Cnel sono garanzia di presenza sul territorio e affidabilità. Da valutare l'ipotesi di estendere tale possibilità anche alle sigle sindacali presenti al Cnel che abbiano al loro interno delle federazioni di categoria del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.</p>
<p>Art. 11 - (Ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica, per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche)</p>	<p>L'articolo 11 contiene ulteriori misure urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche. Entro il 30 giugno 2024, la cabina di regia approva la proposta degli interventi urgenti. Sono previste delle scadenze per le autorità di bacino distrettuali e per il commissario straordinario per l'individuazione degli interventi da mettere in campo. Sono previste risorse aggiuntive di poco più di 102 milioni di euro.</p>	<p>La questione riveste carattere di estrema urgenza.</p>
<p>Art. 12 - (Istituzione del Dipartimento per le politiche del mare)</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 12, viene istituito il Dipartimento per le politiche del mare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Sono definiti piante organiche e oneri relativi.</p>	<p>L'istituzione di un Dipartimento per le politiche del mare è stata più volte richiesta anche da questa organizzazione sindacale, alla luce dell'importanza che riveste la risorse mare sotto il profilo economico, la cui tutela è quindi fondamentale.</p>
<p>Art. 13 - (Misure finanziarie urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex ILVA)</p>	<p>L'articolo 13 stanziava ulteriori 150 milioni di euro per assicurare la continuità operativa degli impianti già Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Il Ministero dell'economia è autorizzato a concedere uno o più finanziamenti a titolo oneroso, nel limite massimo di 320 milioni di euro, a favore delle società in amministrazione straordinaria che</p>	<p>È importante assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva; da valutare con attenzione la congruità dello stanziamento in ragione delle prospettive future.</p>



	gestiscono gli impianti della società Ilva spa.	
Art. 14 - (Rapporto di sicurezza per gli impianti di interesse strategico nazionale)	<p>Ai sensi dell'articolo 14, viene integrato l'articolo 17 del dlgs 105/2015, relativo alla procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza effettuata dal comitato tecnico regionale con cadenza quinquennale. Per i soli impianti di interesse strategico, se dalla valutazione emergono carenze tali da non far pensare ad un rischio grave e imminente, il comitato tecnico regionale dispone misure cautelative, assegnando un termine fino a 48 mesi per la definitiva trasmissione del rapporto di sicurezza; solo dopo avviene la valutazione che, se insufficiente, comporta la limitazione o il divieto di esercizio. La limitazione può essere mirata dalla singola attrezzatura a tutto l'impianto. Al fine di avere un numero maggiore di capi squadra e capi reparto dei vigili del fuoco immediatamente disponibili sul campo, la durata del corso di formazione è ridotta in via eccezionale a cinque settimane. Ai ruoli direttivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, se ne svolgono le funzioni, sono riconosciute le indennità riservate al personale specialista</p>	<p>L'ipotesi di derogare alla normativa vigente, seppure per le sole situazioni che escludono pericoli gravi e immediati, deve essere perseguita con estrema attenzione; è importante assicurare le risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, come pure la disponibilità di mezzi di produzione individuali e collettivi.</p>
Art. 15 - (Termini e procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale)	<p>L'articolo 15 definisce i termini e le procedure in materia di amministrazioni straordinarie di imprese che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale, con specifico riferimento al proseguimento delle attività esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione di Piano per la cessione degli stabilimenti ex Ilva, e all'individuazione dell'affittuario.</p>	<p>Si tratta di un intervento necessario ad allineare alcune scadenze procedurali.</p>



Art. 16 – Entrata in vigore	Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in gazzetta ufficiale.	Il decreto-legge è vigente dal 16 maggio.
-----------------------------	---	---